

XVII legislatura

**Dossier del Servizio studi
su A.S. n. 1120 e A.S. n. 1121
Legge di stabilità 2014 e
bilancio per il 2014-2016**

Profili di competenza della 3^a
Commissione permanente

Ed. provvisoria

ottobre 2013
n. 73



servizio studi del Senato

ufficio ricerche nel settore
della politica estera e di difesa



Servizio Studi

Direttore: (...)

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Capo ufficio: S. Moroni _3627

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo _3613

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: L. Borsi _3538

Capo ufficio: F. Cavallucci _3443

Politica estera e di difesa

Capo ufficio: A. Mattiello _2180

Capo ufficio: A. Sanso' _2451

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Capo ufficio: R. Tutinelli _3505

Documentazione

Documentazione economica

Emanuela Catalucci _2581

Silvia Ferrari _2103

Simone Bonanni _2932

Luciana Stendardi _2928

Michela Mercuri _3481

Beatrice Gatta _5563

Documentazione giuridica

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Anna Henrici _3696

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. I testi e i contenuti normativi ufficiali sono solo quelli risultanti dagli atti parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVII legislatura

**Dossier del Servizio studi su
A.S. n. 1120 e A.S. n. 1121
Legge di stabilità 2014 e
bilancio per il 2014-2016**

Profili di competenza della 3^a
Commissione permanente

Ed. provvisoria

ottobre 2013
n. 73

a cura di: A. Mattiello

INDICE

1. LA STRUTTURA DELLO STATO DI PREVISIONE DEL MAE NEL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO	7
2. STANZIAMENTI D'INTERESSE DEGLI AFFARI ESTERI NEGLI ALTRI STATI DI PREVISIONE.....	10
3. L'EVOLUZIONE RISPETTO ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013	11
4. FOCUS SUGLI STANZIAMENTI PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	13
5. LE MISURE CONTENUTE NELL'ARTICOLATO DEL DDL DI STABILITÀ (A.S. 1120) D'INTERESSE DELLA COMMISSIONE AFFARI ESTERI.....	15
Articolo 8 (<i>Cofinanziamento nazionale di programmi dell'Unione europea</i>)	15
Articolo 9, comma 1 (<i>Rifinanziamento del Fondo missioni internazionali</i>)	15
Articolo 9, comma 9 (<i>Rifinanziamento del fondo per la tenuta in efficienza dello strumento militare</i>)	16
Articolo 9, comma 11 (<i>Semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'UE</i>).....	17
Articolo 9, comma 27 (<i>Deroghe ai limiti di spesa per rappresentanze diplomatiche e uffici consolari</i>).....	20
Articolo 11, comma 19 (<i>Riduzione dell'indennità di servizio all'estero</i>)	21
Articolo 11, comma 20 (<i>Riduzione delle spese di viaggio per congedo in Italia del personale del Ministero degli affari Esteri in servizio all'estero</i>)	23
6. INTERVENTI PREVISTI DALLE TABELLE ALLEGATE AL DDL DI STABILITÀ.....	24

1. LA STRUTTURA DELLO STATO DI PREVISIONE DEL MAE NEL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO

Lo stato di previsione del Ministero degli Affari esteri, in base all'articolazione della manovra di finanza pubblica di cui alla legge 31 dicembre 2009, n. 196 ("Legge di contabilità e finanza pubblica"), è **organizzato in relazione al periodo triennale 2014-2016**.

Inoltre, la nuova normativa ha previsto che **ai fini della decisione parlamentare le unità pertinenti** non siano più i macroaggregati (ovvero le ripartizioni per funzionamento, interventi, ecc.), ma direttamente **i Programmi** nei quali si suddividono le più generali Missioni.

Va cionondimento rilevato che ai fini espositivi si ritiene più utile proseguire, nell'illustrazione della tabella di bilancio, in riferimento alla sola annualità 2014: la stessa legge 196/2009 recita, all'art. 11, comma 1, che nel "corso del periodo considerato dalla manovra, in caso di eventuali aggiornamenti degli obiettivi, conseguenti anche a cambiamenti delle condizioni economiche, la manovra **annuale** ridetermina gli interventi per gli anni successivi a quello in corso", mentre il comma 2 prevede che la "legge di stabilità dispone **annualmente** il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione **annuale** delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi."

Tutto ciò premesso, lo stato di previsione degli Esteri (Tab. 6) si articola – in riferimento a **tre Missioni** – nel modo seguente:

n. 4 - L'Italia in Europa e nel mondo, con uno stanziamento di competenza per il 2014 di **1.604 milioni di euro**;

n. 32 - Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche, **83,3 milioni**;

n. 33 - Fondi da ripartire, **9,3 milioni**.

La tabella che segue illustra le sottoarticolazioni di tali stanziamenti di competenza:

(milioni di euro)

MISSIONE	Programma	Previsioni ddl bilancio
n. 4 L'Italia in Europa e nel mondo		1.604
	4.1 Protocollo internazionale	6,9
	4.2 Cooperazione allo sviluppo	174
	4.4 Cooperazione economica e relazioni internazionali	41
	4.6 Promozione della pace e sicurezza internazionale	479,7
	4.7 Integrazione europea	22,2
	4.8 Italiani nel mondo e politiche migratorie	42,1
	4.9 Promozione del sistema Paese	162,9
	4.12 Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari	63
	4.13 Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese	584,1
	4.14 Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale	13,92
	4.15 Comunicazione in ambito internazionale	13,86

(milioni di euro)

MISSIONE	Programma	Stanziamiento
n. 32 Servizi generali e istituzionali delle Amministrazioni pubbliche		83,3
	32.2 Indirizzo politico	11,3
	32.3 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	72
n. 33 Fondi da ripartire	33.1 Fondi da assegnare	9,3

In termini complessivi, dunque, lo stato di previsione del Ministero degli affari esteri reca per il 2014 **stanziamenti di competenza pari a 1.696,7 milioni di euro**: l'ammontare dello stanziamento di competenza è quasi interamente destinato alle **spese di parte corrente (1.681,2 mln di euro)**. Tale ammontare si suddivide in 894,5 milioni per le spese di funzionamento (più mirate alla riproduzione della struttura) e in 776,7 milioni di spese per gli interventi (che propriamente consentono l'attuazione delle missioni istituzionali): completano il quadro 9,9 milioni per oneri comuni.

Le **spese in conto capitale ammontano invece a 15,5 mln di euro**.

L'incidenza percentuale degli stanziamenti di competenza a favore del Ministero degli affari esteri (1.696,7 milioni) per il 2014, **rispetto al totale delle spese finali dello Stato** (814.541,1 milioni), risulta pari allo **0,2%**.

A fronte di uno stanziamento di competenza già indicato in 1.696,7 mln di euro, lo stato di previsione reca **197,4 mln di euro di residui presunti** e prevede **autorizzazioni di cassa in misura identica alla competenza**.

Rispetto al volume della **massa spendibile** (residui+competenza), **pari a 1894,1 mln di euro**, il **coefficiente di realizzazione** (rapporto tra autorizzazioni di cassa e massa spendibile, che indica la capacità di spesa del Ministero) **risulta dell'89,57%**, dato da un ammontare delle autorizzazioni di cassa che coincide con quello della competenza, e inibisce quindi la spesa di una somma equivalente all'intero ammontare dei residui presunti.

2. STANZIAMENTI D'INTERESSE DEGLI AFFARI ESTERI NEGLI ALTRI STATI DI PREVISIONE

Nello stato di previsione del **Ministero dell'economia e delle finanze** (Tabella 2) sono collocati alcuni stanziamenti per il 2014 relativi a materie di interesse della 3^a Commissione: si tratta soprattutto dei fondi allocati sui capitoli del **Programma 4.11, Politica economica e finanziaria in ambito internazionale**, ricompreso nell'ambito della Missione 4 – L'Italia in Europa e nel mondo, al quale afferiscono, per il 2014, 928,8 milioni di euro. Tra gli altri:

- cap. 2125 - Indennità mensile ai rappresentanti italiani in seno al Parlamento europeo
3 mln di euro
- cap. 1647 - Applicazione degli Accordi UE-ACP (Convenzioni di Lomé-Accordo di Cotonou), Politica di vicinato della UE
470 mln di euro
- cap. 1646 - Somme da corrispondere alla Repubblica di San Marino
4,6 mln di euro
- cap. 1648 - Contributi vari dovuti in base a leggi
0,3 mln di euro
- cap. 1649 - Oneri per la partecipazione all'IFFM (campagne vaccinali di massa)
27,5 mln di euro
- cap. 7175 - Oneri per la partecipazione a banche, fondi e organismi internazionali
416,7 mln di euro

Con riferimento alla partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace si segnala poi il **cap. 3004¹ - Fondo per la proroga delle missioni internazionali di pace**, sul quale sono appostati per il 2014 fondi pari a **1.318,7 milioni di euro**.

Sempre nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze riveste un certo interesse per la Commissione Affari esteri il **cap. 7256²**, una parte dei fondi del quale riguardano, in base alla legge 137/2001, **indennizzi a cittadini e imprese italiane** che hanno perduto beni o diritti in territori della **ex Jugoslavia** prima soggetti alla sovranità italiana. Il capitolo, nel ddl di bilancio, è dotato per il 2014 di **8,4 mln di euro**, ma per la parte relativa alla legge 137/2001 lo stanziamento è di **5 milioni**. Il capitolo risulta altresì esposto in tabella C del ddl di stabilità.

¹ Relativo al Programma 5.8 (Missioni militari di pace).

² Relativo al Programma 24.5 (Protezione sociale per particolari categorie).

3. L'EVOLUZIONE RISPETTO ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

Rispetto alle previsioni assestate per il 2013, gli stanziamenti di competenza iscritti nello stato di previsione del MAE per il 2014 fanno registrare una **diminuzione complessiva di 284,2 mln di euro**, risultante da un decremento di 275,1 milioni di parte corrente, nonché da una diminuzione di 9,1 milioni nel conto capitale. Infatti gli stanziamenti di competenza nello stato di previsione del MAE per il 2013 (previsioni assestate) erano pari a 1.980,9 mln di euro, di cui 1.956,3 mln di euro per la parte corrente e 24,6 mln di euro per il conto capitale.

La consistenza dei **residui** stimati al 1° gennaio 2014 ammonta - come in precedenza illustrato - a 197,4 mln di euro, quasi tutti di parte corrente. Rispetto ai residui accertati in sede di rendiconto 2012 e iscritti in bilancio di assestamento 2013, pari a 212,1 mln di euro, si prevede un **decremento di 14,7 mln di euro**. Occorre peraltro ricordare che l'effettiva consistenza dei residui dipende dall'andamento della gestione e che le stime vengono adeguate a tale andamento in sede di rendiconto.

La tabella seguente mostra l'andamento degli stanziamenti dello stato di previsione del MAE, dalla legge di bilancio per il 2013, all'assestamento 2013, al disegno di legge di bilancio per il 2014 attualmente in esame.

(milioni di euro)

	L. di bilancio 2013	Previsioni assestate 2013	Previsioni ddl di bilancio 2014
Missione n. 4 L'Italia in Europa e nel mondo	1.745,2	1.878,5	1.604
Programma 4.1 – Protocollo internazionale	6	6	6,9
Programma 4.2 – Cooperazione allo sviluppo	294,3	330	174
Programma 4.4 – Cooperazione economica e relazioni internazionali	42,2	44,8	41
Programma 4.6 – Promozione della pace e sicurezza internazionale	474,5	498,7	479,7
Programma 4.7 – Integrazione europea	25,1	26,1	22,2
Programma 4.8 – Italiani nel mondo e politiche migratorie	43,1	44,2	42,2
Programma 4.9 – Promozione del sistema Paese	165,5	166,1	162,9

	L. di bilancio 2013	Previsioni asestate 2013	Previsioni ddl di bilancio 2014
Programma 4.12 – Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari	60,5	100,7	63
Programma 4.13 – Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese	603,2	615,5	584,1
Programma 4.14 – Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale			
Programma 4.15 – Comunicazione in ambito internazionale	14,8	15	13,9
Missione n. 32 servizi istituzionali	81,7	91,7	83,3
Programma 32.2 –Indirizzo politico	11	11,3	11,3
Programma 32.3 – Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	70,7	80,4	72
Missione 33 Programma 33.1 – Fondi da assegnare	10,21	10,6	9,3

Si segnala infine la tabella, riportata nel ddl generale di bilancio (A.S. 1121), che riguarda anche il Ministero degli Affari esteri ai sensi dell'art. 23, c. 3 della legge di contabilità e finanza pubblica, e in base alla quale si propone la **rimodulazione compensativa** nell'ambito Programma 4.2, *Cooperazione allo sviluppo*, e precisamente nel senso di sottrarre nel triennio 2013-2015 dal **capitolo 2182** gli importi di 66.000 euro per il 2013, di 78.600 euro per il 2014 e di 78.600 euro per il 2015, facendoli confluire nel **capitolo 7169**.

Si ricorda che il citato art. 23, c. 3 della legge di contabilità e finanza pubblica (L. 196/2009) prevede che con “il disegno di legge di bilancio, per motivate esigenze, possono essere rimodulate in via compensativa all'interno di un programma o tra programmi di ciascuna missione le dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.”

4. FOCUS SUGLI STANZIAMENTI PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Gli stanziamenti destinati all'aiuto pubblico allo sviluppo sono suddivisi tra numerosi capitoli degli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero degli Affari esteri. Si segnalano in particolare:

a) *La cooperazione a dono.* Fino a tutto il 1994 i relativi stanziamenti erano assegnati al cap. 4620/esteri "Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo", che aveva carattere di gestione fuori bilancio; a partire dal bilancio 1995 il fondo è stato riportato a regime ordinario, ai sensi dell'art. 4 della legge 23 dicembre 1993, n. 559 "Disciplina della soppressione delle gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato". Gli stanziamenti del Fondo sono attualmente ripartiti tra 16 capitoli³, tutti afferenti al Programma 4.2, *Cooperazione allo sviluppo*, nel quale tuttavia sono frammisti a numerosi altri capitoli.

b) *Fondo rotativo presso il Mediocredito centrale (cap. 7415/Ministero dell'economia e delle finanze).* A valere su questo fondo erano erogati i crediti d'aiuto per programmi e progetti di sviluppo rispondenti alle finalità della legge e basati normalmente su accordi bilaterali. Faceva altresì capo al fondo rotativo il sostegno alle *joint-ventures* che rientrano nelle finalità della legge. Si rileva che **già nel ddl di bilancio 2009 il capitolo risultava soppresso**, non prevedendosi appostamenti a carico di esso nell'imminente esercizio finanziario.

c) Le attività di *cooperazione multilaterale*, per le quali sono previsti appositi stanziamenti, si sostanziano nella partecipazione alle iniziative comunitarie e nei contributi obbligatori e nei finanziamenti a banche e fondi di sviluppo. I relativi stanziamenti sono attribuiti a vari capitoli in diversi stati di previsione.

Lo stanziamento ora previsto dal disegno di legge di bilancio per il 2014 per l'intero Programma 4.2 è, come si è visto, pari a **174 mln di euro**, di cui 110,8 mln di euro riguardano i 16 capitoli della cooperazione a dono. La tabella C del ddl di stabilità opera - rispetto al ddl di bilancio - una variazione consistente in un aumento di 60 milioni di euro per il 2014 rispetto a quanto previsto a legislazione vigente - portandone lo stanziamento a 170,8,6 milioni; variazione in aumento di uguale importo è prevista anche per gli anni 2015 e 2016⁴.

³ Si tratta dei capitoli di cui nell'esposizione della tabella C del disegno di legge finanziaria: 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2164, 2165, 2166, 2168, 2169, 2170, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184.

⁴ Si ricorda che il ddl stabilità (A.S. 1121) all'art. 8, comma 9 prevede che possono essere destinate risorse a valere sul fondo di rotazione per programmi di cooperazione allo sviluppo realizzati dal Ministero degli affari esteri in coerenza e a complemento della politica di cooperazione dell'Unione europea. Tali risorse, nel limite di 60 milioni per ciascuno degli anni 2014-2016, sono versate dal fondo allo stato di previsione dell'entrata, per poi essere destinate allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri.

Tuttavia, l'andamento degli stanziamenti per la cooperazione allo sviluppo dello stato di previsione del MAE rispetto all'esercizio finanziario 2013 mostra una diminuzione, come si evince dalla tabella seguente:

(milioni di euro)

	L. di bilancio 2013	Previsioni assestate 2013	Variazioni proposte	Previsioni ddl di bilancio 2014
Programma 4.2 – Cooperazione allo sviluppo	294,3	330	-156	174

5. LE MISURE CONTENUTE NELL'ARTICOLATO DEL DDL DI STABILITÀ (A.S. 1120) D'INTERESSE DELLA COMMISSIONE AFFARI ESTERI

L'articolato del disegno di legge A.S. n. 1120 reca alcune disposizioni di preminente interesse della Commissione Affari Esteri che vengono qui di seguito esaminate.

Per le altre disposizioni che incidono sulle pubbliche amministrazioni o sul pubblico impiego in genere si fa rinvio al *dossier* del Servizio Studi sul disegno di legge A.S. n. 1120.

Articolo 8

(Cofinanziamento nazionale di programmi dell'Unione europea)

Il **comma 9 dell'articolo 8** prevede che possono essere destinate risorse del Fondo di rotazione per programmi di cooperazione allo sviluppo realizzati dal Ministero degli affari esteri in coerenza e a complemento della politica di cooperazione dell'Unione europea. Tali risorse, nel limite di 60 milioni per ciascuno degli anni 2014-2016, sono versate dal Fondo allo stato di previsione dell'entrata, per poi essere destinate allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri.

Articolo 9, comma 1

(Rifinanziamento del Fondo missioni internazionali)

Il **comma 1 dell'art. 9** provvede al rifinanziamento di 765 milioni di euro del fondo per le missioni internazionali di pace per l'anno 2014.

L'articolo 1, comma 1240, della [legge 27 dicembre 2006, n. 296](#) (finanziaria per il 2007) ha istituito il Fondo per le missioni internazionali di pace all'interno dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze (capitolo 3004), autorizzando gli stanziamenti per un triennio.

Il comma 5 dell'articolo 55 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 luglio 2010, n. 122, ha disposto l'integrazione del medesimo Fondo rispettivamente nella misura di 320 milioni di euro per il 2010; di 4,3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2011 al 2014; di 64,2 milioni di euro per l'anno 2015 e di 106,9 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2020.

In seguito, il comma 18 dell'art. 33 della legge di stabilità 2012-2014 (legge 12 novembre 2011, n. 183) ha disposto per il 2012 un incremento di 700 milioni di euro dello stanziamento del Fondo per il finanziamento delle missioni di pace, finalizzato al proseguimento della partecipazione italiana a missioni internazionali fino al 30 giugno 2012.

Successivamente, il comma 1 dell'art. 30 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti

pubblici), convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, mediante novella del citato art. 33, comma 18, della legge di stabilità per il triennio 2012-2014, opera un'ulteriore proroga, fino al 31 dicembre 2012, degli stanziamenti per le missioni internazionali di pace cui l'Italia partecipa, apprestando nel contempo le necessarie risorse, nella misura di 700 milioni di euro aggiuntivi a favore del Fondo per il finanziamento delle missioni di pace. La norma in commento sostituisce infatti, nelle previsioni del citato comma 18 la data del 30 giugno 2012 con quella del 31 dicembre 2012, e la somma di 700 milioni con l'importo di 1.400 milioni di euro.

Si ricorda che l'articolo 10 del decreto di proroga missioni per il 2012 (D.L. 251/2011) reca la norma di copertura finanziaria delle disposizioni del medesimo decreto-legge, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 4 (interventi per lo sviluppo tecnologico della difesa aeronautica) del medesimo, nonché dall'articolo 1, comma 16, secondo periodo (finanziamento per la formazione del personale militare in Libia per l'ultimo trimestre del 2011), valutandone l'onere complessivo per il 2012 in 1.403.430.465 euro: tale importo è reperito mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo missioni.

Da ultimo, l'art. 23, comma 6 del decreto-legge n. 95 del 2012 (cd. *spending review*), ha disposto, ai fini della proroga per l'anno 2013 della partecipazione italiana a missioni internazionali, l'incremento della dotazione del fondo di 1.000 milioni di euro per l'anno 2013.

Si ricorda anche che il D.L. n. 227/2012 di proroga missioni aveva valutato l'onere complessivo delle missioni per i primi nove mesi del 2013 in 935.471.703 euro: tale importo è stato reperito mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo missioni.

L'onere complessivo derivante dall'ultimo decreto legge proroga missioni per l'ultimo trimestre del 2013 (decreto-legge n. 114/2013) è quantificato in 265,8 milioni, reperito quanto ad 66,3 milioni a valere sul fondo missioni, quanto a 154, 6 milioni di euro a valere sul fondo del MEF per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato a fondi immobiliari, quanto a 5,7 milioni dai fondi di riserva parzialmente utilizzando l'accantonamento del MAE, quanto a 39 milioni utilizzando i rimborsi ONU (A.C. n. 1670).

Si ricorda infine che nel disegno di legge di bilancio per il 2014 (A.S. 1121) nello stato di previsione del MEF sul cap. 3004⁵ - Fondo per la proroga delle missioni internazionali di pace, sono appostati per il 2013 fondi pari a 1.318,7 milioni di euro.

Articolo 9, comma 9

(Rifinanziamento del fondo per la tenuta in efficienza dello strumento militare)

Il **comma 9 dell'articolo 9** provvede a rifinanziare il fondo per la tenuta in efficienza dello strumento militare per l'importo di 50 milioni di euro per l'anno 2014.

⁵ Relativo al Programma 5.8 (Missioni militari di pace).

Si ricorda che la legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 2006), all'articolo 1, comma 1238 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero della difesa, un fondo, con la dotazione di 350 milioni di euro per l'anno 2007 e di 450 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, in conto spese per il funzionamento, con particolare riguardo alla tenuta in efficienza dello strumento militare, mediante interventi di sostituzione, ripristino e manutenzione ordinaria e straordinaria di mezzi, materiali, sistemi, infrastrutture, equipaggiamenti e scorte, assicurando l'adeguamento delle capacità operative e dei livelli di efficienza ed efficacia delle componenti militari, anche in funzione delle operazioni internazionali di pace. Il medesimo comma disponeva che il suddetto fondo fosse altresì alimentato con i pagamenti a qualunque titolo effettuati da Stati od organizzazioni internazionali, ivi compresi i **rimborsi corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite**, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle citate missioni di pace.

Tale fondo è ora disciplinato dall'art. 616 del Codice dell'ordinamento militare.

Si ricorda che il comma 11 dell'art. 8 del [decreto-legge n. 78/2010](#) provvede a destinare i rimborsi ONU al Fondo per le missioni internazionali di pace, di cui al comma 1240 dell'art. 1 della legge finanziaria per il 2007.

Articolo 9, comma 11

(Semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'UE)

Il **comma 11 dell'articolo 9** autorizza la spesa di euro 56.000.000 per l'anno 2014 e di euro 2.000.000 per l'anno 2015 per l'adempimento degli impegni connessi con l'organizzazione e lo svolgimento del semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione Europea del 2014 e con il funzionamento della Delegazione per la Presidenza. Le somme non impegnate nell'esercizio finanziario di competenza possono essere impegnate nel corso dell'esercizio finanziario successivo.

Com'è noto, il Consiglio dell'Unione Europea è presieduto a turno per 6 mesi da ciascuno dei 28 Stati membri, in base ad un ordine di rotazione stabilito dal Consiglio stesso. La relazione illustrativa precisa che nel corso di ogni semestre, la Presidenza dirige le riunioni ad ogni livello (di membri del Governo, Rappresentanti Permanenti e funzionari, sia in formato-Bruxelles che in formato-Capitali); propone gli orientamenti generali ed elabora i compromessi necessari all'adozione di decisioni da parte del Consiglio. A ciascuna riunione partecipano le delegazioni degli Stati membri, oltre ai rappresentanti della Commissione Europea e del Segretariato Generale del Consiglio e/o del Servizio Europeo per l'Azione Esterna (SEAE). Ad alcune riunioni, a seconda delle materie di volta in volta trattate, partecipano anche le delegazioni dei Paesi candidati all'adesione, dei Paesi potenziali candidati o dei Paesi dello Spazio Economico Europeo.

La relazione illustrativa chiarisce che gli oneri a carico del bilancio dello Stato per la prossima Presidenza UE comprendono anche le spese necessarie per l'organizzazione e lo svolgimento del Vertice dei Capi di Stato e di Governo ASEM (Asia-Europe Meeting, processo informale di dialogo e cooperazione che riunisce 51 membri).

Le spese di cui al presente comma sono escluse dall'applicazione delle disposizioni, recate all'articolo 60, comma 15 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, secondo cui, a decorrere dall'esercizio finanziario 2009, le amministrazioni dello Stato -escluso il comparto della sicurezza e del soccorso- non possono assumere mensilmente impegni per importi superiori ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna unità previsionale di base.

La disposizione in commento prevede che le attività, gli interventi, la gestione finanziaria e del personale posti in essere dalla Delegazione per la Presidenza restino disciplinati dalla legge 5 giugno 1984, n. 208 (semestre di presidenza italiana della CEE). La disposizione in commento precisa che, ai sensi dell'art. 2, comma 2, per l'assegnazione alla Delegazione, potranno essere collocati a disposizione con incarico, per tutta la durata della Delegazione stessa, fino ad un massimo di tre funzionari della carriera diplomatica del Ministero degli affari esteri. All'atto del collocamento in fuori ruolo, è reso indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo un numero equivalente di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza, al fine di assicurare la neutralità finanziaria della norma in commento.

Si fa presente che il comma 3 dello stesso articolo prevede che, per l'assegnazione alla Delegazione, possano essere collocati fuori ruolo, a disposizione del Ministero degli affari esteri, ai sensi della presente legge, fino ad un massimo di sette funzionari appartenenti ad altre amministrazioni dello Stato da assegnarsi alla predetta Delegazione.

La disposizione di cui all'articolo 1, comma terzo, della legge 5 giugno 1984, n. 208, per la quale -in considerazione dell'eccezionalità dei predetti periodi di presidenza italiana del Consiglio dell'UE e dei conseguenti adempimenti- i lavori, le forniture e le prestazioni di servizi sono eseguiti in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato, viene interpretata - dal comma in commento- nel senso che, nei limiti temporali di operatività della Delegazione e nell'ambito dello stanziamento di cui al presente comma, le spese sostenute dalla Delegazione per consumi intermedi, nonché il noleggio e la manutenzione di autovetture e per l'acquisto di mobili e arredi non sono computate ai fini del calcolo dei limiti di spesa per il Ministero degli affari esteri derivanti dall'applicazione della normativa vigente.

Si ricorda che l'articolo 1 della legge di stabilità per il 2013 (legge n. 228/2012) reca ai commi 141-143 limiti alle spese delle pubbliche amministrazioni per l'acquisto di arredi, mobili e autovetture per il biennio 2013-2014; inoltre, il decreto-legge n. 95 del 2012 (c.d. *spending review*)⁶, all'articolo 5, comma 2 pone un limite alle amministrazioni pubbliche per il biennio 2013-2014 per le spese destinate all'acquisto,

⁶ Convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

alla manutenzione, al noleggio e all'esercizio di autovetture, nonché all'acquisto di buoni taxi - limite pari al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011.

La disposizione in commento autorizza, nei limiti temporali e nell'ambito dello stanziamento di cui al presente comma (pari a 56 milioni per il 2014 e 2 milioni per il 2015), una deroga alle disposizioni, di cui all'articolo 5, comma 9 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (c.d. *spending review*), che vietano alle pubbliche amministrazioni di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti, già appartenenti ai ruoli delle stesse e collocati in quiescenza, che abbiano svolto, nel corso dell'ultimo anno di servizio, funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto dello stesso incarico di studio e di consulenza.

La disposizione in commento richiama a tal proposito le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 1, 4 e 6 del decreto-legge n. 227, recante proroga missioni, convertito con modificazioni dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12. L'articolo 7 (regime degli interventi) reca norme derogatorie per le finalità e nei limiti temporali di cui agli articoli 5 (interventi di cooperazione allo sviluppo) e 6 (interventi di ricostruzione e stabilizzazione) del medesimo provvedimento. Al di là delle finalità, i limiti temporali richiamati vanno dal 1° gennaio al 30 settembre 2013.

Si valuti pertanto l'opportunità di chiedere al governo ulteriori chiarimenti in merito.

La disposizione in commento prevede che ai componenti della Delegazione è corrisposta, se inviati in missione all'estero, l'indennità di cui al Regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, per il personale dell'Amministrazione dello Stato in missione all'estero. Viene altresì previsto che, nell'ambito delle risorse citate, al personale di qualifica non dirigenziale componente la Delegazione possa essere corrisposto un contributo fisso omnicomprensivo, sostitutivo di ogni altro pagamento o maggiorazione per i particolari carichi di lavoro e orario di servizio connessi con l'attività della Delegazione, da svolgere anche in sedi diverse da quella dell'Amministrazione centrale - tutto ciò fermo restando il divieto di distribuire in maniera indifferenziata o sulla base di automatismi di incentivi e premi collegati alla *performance* in assenza delle verifiche e attestazioni sui sistemi di misurazione e valutazione, previsto all'articolo 18, comma 2 del [decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150](#).

Come si apprende dalla relazione tecnica, tale contributo è corrisposto in ragione di particolari e gravosi carichi di lavoro, di prestazioni eccedenti l'orario di lavoro ordinario, continua reperibilità telefonica/informatica e limitate possibilità di fruire di periodi di ferie (i predetti carichi di lavoro, peraltro, saranno svolti in gran parte in relazione ad eventi da realizzarsi nell'area di Milano, con conseguenti frequenti spostamenti/soggiorni al di fuori della sede abituale di lavoro, per i quali non è prevista la corresponsione di diarie). L'importo complessivo massimo stimabile per l'anno 2014 ammonta ad euro 288.516 mentre per l'anno 2015 è pari ad euro 192.344.

Il presente comma autorizza la spesa per l'assunzione di personale con contratto temporaneo per le esigenze di servizio della Rappresentanza Permanente a Bruxelles connesse con il semestre italiano di presidenza del Consiglio dell'Unione Europea, a valere sulle risorse sopra citate e nei limiti di 1.032.022 euro, per l'anno 2014, in deroga ai limiti quantitativi previsti dell'articolo 153 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Il presente comma istituisce, inoltre, presso lo stato di previsione del Ministero degli affari esteri, un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2014. La ripartizione delle risorse dello stesso Fondo tra i Ministeri competenti a realizzare le iniziative connesse con il semestre di Presidenza italiana diversi dal Ministero degli affari esteri viene demandata ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi su proposta del Ministro degli affari esteri, formulata di concerto con il Ministro per gli affari europei.

Articolo 9, comma 27

(Deroghe ai limiti di spesa per rappresentanze diplomatiche e uffici consolari)

Il **comma 27 dell'articolo 9** reca una novella al comma 144 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2013 (legge 24 dicembre 2012, n. 228) per estendere la deroga ai limiti imposti dai commi 141-143 alle pubbliche amministrazioni per l'acquisto di arredi, mobilio e autovetture per il biennio 2013-2014, già prevista per gli acquisti effettuati per le esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, anche- secondo la nuova formulazione- agli acquisti effettuati per i servizi istituzionali delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari svolti all'estero.

Si ricorda che i limiti in questione consistono nel divieto di effettuare spese di ammontare superiore al 20% della spesa sostenuta in media negli anni precedenti per l'acquisto di mobili e di arredi, nonché nel divieto di acquistare autovetture e di stipulare contratti di leasing aventi ad oggetto autovetture.

Il presente comma reca, altresì, una novella all'articolo 5, comma 2, del [decreto-legge n. 95 del 2012](#) (*spending review*) per estendere la deroga al limite imposto alle amministrazioni pubbliche per il biennio 2013-2014 per le spese destinate all'acquisto, alla manutenzione, al noleggio e all'esercizio di autovetture, nonché all'acquisto di buoni taxi - limite pari al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 -, già concessa ad alcune categorie di autovetture (quelle utilizzate dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, ovvero per i servizi istituzionali

svolti nell'area tecnico-operativa della difesa) anche alle autovetture utilizzate per i servizi istituzionali delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari svolti all'estero.

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti dei capitoli di spesa - indicati dalla relazione tecnica- iscritti nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri destinati al sostenimento degli oneri derivanti dall'acquisto e manutenzione delle autovetture (capitolo n. 1613) e di quelli relativi all'acquisto di mobili ed arredi (capitolo n. 7248).

Articolo 11, comma 19

(Riduzione dell'indennità di servizio all'estero)

Il **comma 19 dell'articolo 11**, dispone, a decorrere dal 2014, la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 171 del [D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18](#) di un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2014 e a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. La riduzione concerne l'istituto dell'indennità di servizio all'estero (c.d. ISE).

Si segnala che l'art. 170 dell'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri, di cui al D.P.R. n. 18 del 1967, stabilisce che il personale dei ruoli organici dell'Amministrazione degli Affari esteri, oltre allo stipendio e agli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per l'interno – compresa, nella misura minima, l'eventuale indennità o retribuzione di posizione - percepisce, quando è in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di prima categoria, l'indennità di servizio all'estero, stabilita per il posto di organico che occupa, nonché le altre competenze eventualmente spettanti in base alle disposizioni del medesimo D.P.R. 18/1967. Nessun'altra indennità ordinaria e straordinaria può essere concessa al personale suddetto in relazione al servizio prestato all'estero in aggiunta al trattamento previsto dal D.P.R. 18/1967. Si ricorda che l'articolo 1-bis del D.L. 13 agosto 2011, n. 138⁷ reca, in funzione di contenimento della spesa, l'interpretazione autentica della vigente disciplina in materia di trattamento economico del personale del Ministero degli esteri in servizio all'estero, chiarendo che il trattamento economico nel periodo di servizio all'estero non include né l'indennità di amministrazione né l'indennità integrativa speciale. Inoltre ribadisce quanto peraltro già previsto all'art. 170, comma 2 del D.P.R. 18/1967 (Ordinamento dell'Amministrazione degli Affari esteri), ovvero che nessun'altra indennità ordinaria e straordinaria può essere concessa, a qualsiasi titolo, al personale suddetto in relazione al servizio prestato all'estero in aggiunta al trattamento previsto dal D.P.R. 18/1967 medesimo.

⁷ Recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo; convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

L'indennità di servizio all'estero è dettagliatamente regolata dal successivo art. 171: la novella allo stesso apportata dal Decreto Legislativo 27 febbraio 1998, n. 62⁸, ha comportato una ristrutturazione dell'istituto, ora consistente in una indennità di base (rideterminata per ciascun posto-funzione secondo una tabella allegata al provvedimento), cui si applicano i coefficienti attribuiti ad ogni sede con apposito decreto del ministro degli esteri di concerto con il ministro del tesoro. Rispetto alla normativa previgente, l'elemento del disagio della sede è stato espunto dai parametri per la formazione dei coefficienti di sede e dà luogo invece ad un'apposita maggiorazione dell'ISE; analogamente, è stata scorporata dall'ISE la componente relativa alle spese di rappresentanza, istituendo – va infatti ricordato che il D.Lgs. n. 62/1998 ha inciso su numerosi altri articoli del D.P.R. 18/1967 - un apposito assegno di rappresentanza e dettando i criteri per la determinazione dello stesso. E' stata altresì modificata la normativa sia su altri istituti direttamente incidenti sul trattamento economico (quali le indennità di prima sistemazione e per carichi di famiglia, i contributi per spese di abitazione e per trasporto mobili, le provvidenze scolastiche, i rimborsi delle spese di viaggio), sia su istituti che solo indirettamente hanno riflessi sul trattamento economico (congedi, assenze dal servizio per ragioni di salute, maternità o altre cause).

Si ricorda che il comma 25 dell'art. 1 della legge di stabilità per il 2013 (legge n. 228/2012) ha disposto, a decorrere dal 2013, la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 171 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18⁹ nella misura di 5.287.735 euro annui.

Il decreto-legge n. 35/2013, recante Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali Debiti P.A.,¹⁰ all'art. 12, comma 3, lettera c-*quinquies* ha disposto la riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alle indennità di servizio all'estero di un importo di 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.

Il D.L. n. 102/2013, recante Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici¹¹, all'art. 15, comma 3, lett. b) prevede la riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alle indennità di servizio all'estero di un importo pari a 5 milioni per l'anno 2013.

⁸ *Disciplina del trattamento economico per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, a norma dell'articolo 1, commi da 138 a 142, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.*

⁹ Recante *Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri.*

¹⁰ Convertito in legge, con modificazioni, dalla l. 6 giugno 2013, n. 64.

¹¹ Ddl A.S.1107, approvato definitivamente il 24 ottobre 2013, non ancora pubblicato.

Articolo 11, comma 20

(Riduzione delle spese di viaggio per congedo in Italia del personale del Ministero degli affari Esteri in servizio all'estero)

Il **comma 20 dell'articolo 11**, recando una novella all'art. 181, comma 2 del [D.P.R. n. 18 del 1967](#) prevede che, per il personale del MAE in servizio all'estero e per i familiari a carico, le spese di viaggio per congedo in Italia per il percorso dalla sede di servizio fino ad una destinazione in Italia e ritorno in sede, siano corrisposte nella misura del 50 cento, anziché del 90 per cento.

Si ricorda che al personale del MAE in servizio all'estero spetta ogni 18 mesi, ed a quello che si trova in sedi particolarmente disagiate ogni 12 mesi, il parziale pagamento delle spese di viaggio per congedo in Italia anche per i familiari a carico: la percentuale rimborsabile di tali spese, nella formulazione qui proposta, scende dal 90 al 50. Si ricorda altresì che il relativo diritto è acquisito rispettivamente dopo 12 e 8 mesi, ancorché i viaggi siano stati effettuati precedentemente.

6. INTERVENTI PREVISTI DALLE TABELLE ALLEGATE AL DDL DI STABILITÀ

Nelle tabelle A, B, C del disegno di legge di stabilità compaiono una serie di interventi che incidono direttamente sullo stato di previsione del Ministero degli Affari Esteri. Di interesse anche alcuni interventi recati dalla tabella E su stati di previsione diversi.

In particolare, le singole Tabelle recano:

Tabella A Indicazione delle voci da includere nel fondo speciale di parte corrente:

Nella Tabella A sono previsti con riferimento al MAE **accantonamenti di 46,2 mln di euro per il 2014, nonché di 41,5 mln per il 2015 e di 41,5 mln di euro per il 2016**, che, come chiarisce la relazione illustrativa del disegno di legge di stabilità, sono destinati a far fronte essenzialmente agli oneri derivanti dalla prevista approvazione di disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di Accordi internazionali. Più precisamente l'accantonamento comprende le risorse preordinate per il provvedimento riguardante la “Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica di Albania, la Repubblica greca e la Repubblica italiana sul progetto "Trans Adriatic Pipeline", fatto ad Atene il 13 febbraio 2013” (A.S. 884); per la “Ratifica ed esecuzione del Trattato sul commercio delle armi, adottato a New York dall'Assemblea generale delle nazioni Unite il 2 aprile 2013” (A.C.1239 - A.S.1041); per l'accordo tra la Repubblica italiana e il Giappone sulla sicurezza sociale, firmato a Roma il 6 febbraio 2009, nonché per la ratifica di ulteriori Accordi internazionali, nonché per Interventi diversi. Inoltre sono accantonate le risorse destinate all'attuazione dell'art. 12, comma 4, ovvero per la copertura finanziaria del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (debiti scaduti della P.A.), convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

Tabella B Indicazione delle voci da includere nel fondo speciale di conto capitale:

Nella Tabella B compaiono accantonamenti a favore del MAE per il triennio 2014-2016 pari a **12,1 milioni di euro per il 2014 e 34,7 per ciascuno degli anni 2015 e 2016**.

Come chiarisce la relazione illustrativa del disegno di legge di stabilità, l'accantonamento è finalizzato al finanziamento delle risorse per la “Partecipazione dell'Italia alla spesa per la ristrutturazione del Quartiere Generale Atlantico”, inoltre comprende le risorse destinate all'attuazione dell'art. 12, comma 4, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 ovvero per la copertura finanziaria del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (debiti scaduti della P.A.), convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

Tabella C Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge di stabilità:

Nella Tabella C vengono disposte per il triennio 2014-2016 - rispetto al ddl di bilancio – le seguenti **variazioni** relative a capitoli di interesse degli Affari esteri.

(milioni di euro)

CAPITOLO/I	2014	2015	2016
Capp. 2150, 2152-2153, 2160-2161, 2164-2166 e 2168-2170 Esteri e capp. 2180-2184 e 2195 Esteri - (<i>Cooperazione a dono</i>):			
Ddl di bilancio:	110,8	104,3	104,5
Variazioni:	60	60	60
Ddl di stabilità:	170,8	164,3	164,5

Nella Tabella C si trovano poi le seguenti altre appostazioni, prive di variazioni rispetto al ddl di bilancio 2013, relative al Ministero degli Affari esteri:

(milioni di euro)

CAPITOLO/I	2014	2015	2016
Capp. 7168- e 7169 - Esteri (<i>Spese per suppellettili, materiale librario e sviluppo del sistema informativo della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo</i>)	0,350	0,334	0,334
Cap. 3751 - Esteri, (<i>Contributo all'Istituto italo-latinoamericano</i>) ¹²	1,993	1,896	1,9
Capp. 4543 e 4545 - Esteri, (<i>Iniziative culturali per la storia e le tradizioni del gruppo etnico italiano in Jugoslavia</i>) ¹³	1,25	1,190	1,192
Cap. 3399 - Esteri, (<i>Partecipazione italiana al Fondo europeo per la gioventù</i>) ¹⁴	0,236	0,225	0,225
Cap. 1163 - Esteri, (<i>Contributi ad enti e altri organismi</i>) ¹⁵	1,424	1,402	1,405

¹² Legge n. 794/1966, Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la costituzione dell'Istituto italo-latino americano, firmata a Roma il 1 luglio 1966.

¹³ Legge n. 960/ 1982, Rifinanziamento della legge 14 marzo 1977, n. 73, concernente la ratifica degli accordi di Osimo tra l'Italia e la Jugoslavia.

¹⁴ Legge n. 140/1980.

Inoltre, la Tabella C reca, con riferimento al Ministero dell'economia e delle finanze, lo stanziamento triennale per il già citato **cap. 7256**¹⁶, limitatamente alla quota ascrivibile alla legge 137/2001 che risulta quindi, nel ddl di stabilità, dotato di **5 mln per il 2014**, di 4,876 mln per il 2015 e di 4,887 mln per il 2016.

Tabella E Importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali¹⁷:

Relativamente allo stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e trasporti, la Tabella E registra stanziamenti collegati a interventi connessi al **Trattato di amicizia italo-libico del 30 agosto 2008**, autorizzato alla ratifica con legge n. 7 del 2009. Tenendo presente che l'anno terminale dello stanziamento è il 2028, e che il cap. 7800/ Infrastrutture e Trasporti presenta residui di stanziamento pari a 130 milioni di euro, si tratta in dettaglio di quanto riportato nella tabella seguente:

(milioni di euro)

Capitolo	2014	2015	2016	2017 e seguenti
7800/Infrastrutture e Trasporti (progetti di cooperazione nelle infrastrutture)	130	15,2	3,3	2.350,5

Infine, relativamente allo stato di previsione del MEF, la **Tabella E** registra uno stanziamento per l'attuazione di impegni dettati dal comma 373, articolo 2, della legge finanziaria 2008, collegati al perseguimento degli **Obiettivi di sviluppo del Millennio** delle Nazioni Unite, nonché alla **cancellazione del debito dei Paesi più poveri**: a tale scopo si registra, a carico del cap. 7182¹⁸/Economia e Finanze, un'allocazione di 50 milioni per ciascuna delle annualità del triennio 2014-2016, con prosecuzione dello stanziamento, nella misura di 1.650 milioni, per l'esercizio finanziario 2016 e successivi (il capitolo presenta un residuo di stanziamenti di 38 milioni, anno terminale è il 2049).

¹⁵ Il capitolo 1163 è stato finanziato, nel ddl di bilancio, in base alle previsioni dell'articolo 32, commi 2 e 3, della legge finanziaria per il 2002 (legge 28 dicembre 2001, n. 448).

¹⁶ Una parte dei fondi del quale riguardano, in base alla legge 137/2001, indennizzi a cittadini e imprese italiane che hanno perduto beni o diritti in territori della ex Jugoslavia prima soggetti alla sovranità italiana.

¹⁷ La Tabella E riporta anche eventuali rifinanziamenti, riduzioni e rimodulazioni. Inoltre, gli stanziamenti comprendono le riduzioni alle dotazioni finanziarie rimodulabili, derivanti dall'applicazione dell'articolo 7, comma 15, del decreto-legge 95 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge 135 del 2012, riportate nell'elenco 1 del disegno di legge di stabilità: per quanto concerne gli affari esteri tali riduzioni, interamente predeterminate per legge, sono a carico del Programma 4.2, Cooperazione allo sviluppo, nella misura di 1.264.000 euro per il 2013 e per il 2015.

¹⁸ Il capitolo presenta altresì residui di stanziamento pari a 38 milioni di euro.

Ultimi dossier del Servizio Studi

XVII LEGISLATURA

<u>62</u>	Dossier	Revisione dello strumento militare. Schema D.Lgs. n. 33 (Revisione delle dotazioni organiche)
<u>63</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1058 "Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita"
<u>64</u>	Schede di lettura	Dossier del Servizio studi sull'A.S. n. 1079 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province" Edizione provvisoria
<u>65</u>	Dossier	Il riordino degli enti agricoli (AA.SS. nn. 137, 139 e 990)
<u>66</u>	Schede di lettura	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1107 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 31 agosto 2013, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici" - Edizione provvisoria
<u>67</u>	Documentazione di base	I provvedimenti legislativi di amnistia e indulto dal 1948 ad oggi
<u>68</u>	Dossier	I disegni di legge di bilancio e di stabilità (per le parti di interesse della Commissione Affari costituzionali) AA.SS. nn. 1121 e 1120
<u>69</u>	Dossier	La disciplina delle aree protette: Francia, Germania, Regno Unito e Spagna - Schede di sintesi e documentazione
<u>70</u>	Dossier	Disegni di legge A.S. n. 1120 e A.S. n. 1121. Legge di stabilità 2014 e bilancio per il 2014-2016. Relazione sulla spesa del 2012 (Doc. CLXIV, n. 6) - Profili di competenza dell'8ª Commissione permanente
<u>71</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1015-B Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni. Le modifiche apportate dalla Camera dei deputati <i>Ed. provvisoria</i>
<u>72</u>	Dossier	La decisione di bilancio per il 2014 A.S. n. 1120 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)"; A.S. n. 1121 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016" - Profili di competenza della 13ª Commissione

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".